

STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile il Consorzio denominato "**CERMAC - Produttori di Tecnologie e Prodotti per Agricoltura, Agroindustria e Zootecnia**" al quale è conferita la facoltà di agire sia in nome e per conto di tutti o di alcuni dei Consorziati, sia in nome proprio e per conto dei Consorziati sia in nome e per conto proprio attraverso apposito ufficio destinato anche a svolgere attività con i terzi ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile.

La sigla " CERMAC" potrà essere usata, sia commercialmente che legalmente, in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede legale in Bologna.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all'assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in altro Comune.

Il domicilio dei consorziati per quanto attiene ai rapporti consortili è quello risultante dal libro dei consorziati.

I Consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni del loro domicilio nonché ogni ulteriore variazione dei dati salienti comunicati contestualmente alla domanda di ammissione a socio del Consorzio (es. ragione sociale, dimensione aziendale, dati di contatto, etc.)

Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci e nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso, sempreché i medesimi l'abbiano comunicato al consorzio, anche indirizzo della casella di posta elettronica certificata dell'impresa o dell'ente o telefax. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei consorziati, si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche e alla sede sociale e/o legale per le società e gli enti.

Art.3 - Scopo

Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, ha per scopo sociali:

a) La realizzazione di attività promozionali finalizzate alla diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi dei Consorziati, anche attraverso marchi in con titolarità o collettivi;

b) L'organizzazione e la realizzazione di attività a supporto della presenza dei Consorziati nei mercati internazionali, anche attraverso attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, attività relative alla qualità, alla tutela ed all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati;

c) La promozione di ogni iniziativa atta a ridurre i costi che i consorziati sostengono nello svolgimento delle loro attività, anche

provvedendo all'uso ad acquisti collettivi, diretti o in convenzione, di materiali o attrezzature.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio può:

- a) realizzare attività di marketing strategico ed operativo per il Consorzio e i Consorziati, favorendo un complessivo processo di internazionalizzazione in linea con l'evoluzione e le esigenze del mercato;
- b) organizzare e curare programmi pubblicitari, espletare studi e ricerche di mercato, realizzare cataloghi, predisporre esposizioni dei prodotti dei Consorziati;
- c) raccogliere e diffondere tra le imprese consorziate, informazioni e notizie sui mercati e sulla clientela estera;
- d) commercializzare in nome proprio i prodotti dei Consorziati;
- e) prestare consulenza ed assistenza tecnica e commerciale all'esportazione e allo svolgimento di efficaci processi di internazionalizzazione;
- f) partecipare ad enti e società nazionali ed estere aventi scopi ed attività connesse a quelle del Consorzio;
- g) partecipare a fiere, mostre e missioni, sia permanenti che temporanee, destinate alla promozione, sui mercati esteri, dei prodotti dei consorziati;
- h) svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa agli scopi di cui sopra e comunque utili al perseguimento degli stessi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili.
- i) stringere alleanze e stipulare contratti di rete con altre imprese non consorziate ai sensi dell'art. 3, comma 4 - ter e seguenti del DL 10.2.2009 n. 5 convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni.
- j) Nello svolgimento della propria attività il Consorzio potrà agire, anche in funzione alle esigenze operative del mercato, a favore di talune o di tutte le imprese consorziate operando, di volta in volta, in nome e per conto delle stesse, oppure in nome proprio e per conto delle imprese consorziate o in nome e per conto proprio.
- k) Qualora esigenze di mercato o di economicità dell'attività lo richiedano, il consorzio potrà, per il raggiungimento dello scopo consortile, svolgere servizi o forniture anche ad imprese non consorziate.

Art. 4 - Durata

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

Con il consenso di tutti i consorziati e negli altri casi espressamente previsti dalla Legge il Consorzio può essere sciolto anche prima della scadenza.

La durata iniziale del Consorzio può essere prorogata vincolando unicamente i Consorziati che ne avranno convenuta la proroga.

TITOLO II DEI CONSORZIATI

Art. 5 - Requisiti dei Consorziati

Il numero massimo dei Consorziati è illimitato.

Possono fare parte del Consorzio le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi operanti nel settore delle tecnologie, macchine, componenti e servizi per l'agricoltura, la zootecnia e agroindustria.

E' altresì ammessa, nel rispetto delle leggi vigenti, la partecipazione di enti pubblici e private, di banche e di imprese di grandi dimensioni.

Nell'ambito della gestione del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive e sotto la vigilanza dello stesso, possono essere costituite sezioni soci alle quali partecipano i Consorziati operanti nei diversi settori produttivi e/o particolari zone territoriali.

Art.6 - Ammissione di nuovi consorziati

L'Impresa o l'Ente che intende essere ammessa al Consorzio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, firmata dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la ragione sociale e denominazione e la sede legale dell'Impresa e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) le generalità complete del titolare e/o del legale rappresentante e dei soci;
- c) l'attività effettivamente esercitata, il numero di partita Iva e di codice fiscale;
- d) la comunicazione circa l'eventuale partecipazione ad altri Consorzi, società consortili ed aggregazioni aventi finalità simili e/o affini;
- d) l'ammontare della quota prevista di fondo consortile pari a Euro 1.291,14 (milleduecentonovantuno virgola quattordici) che si impegna a sottoscrivere; tale importo potrà subire aggiornamenti in aumento nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni, il certificato/visura di iscrizione nel Registro Imprese;
- f) dichiarazione di accettazione delle disposizioni statutarie regolamentari e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
- g) dichiarazione attestante che nè il legale rappresentante nè l'eventuale delegato a rappresentare il consorziato nei rapporti con il Consorzio, di cui deve essere fornito nominativo, dati anagrafici e ruolo in azienda, è stato o è assoggettato a procedure concorsuali, nè interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali nè privato della facoltà di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- h) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nel caso si tratti di società o ente;
- i) il nominativo ed i dati anagrafici della persona designata a rappresentare l'Impresa nei rapporti con il Consorzio;

Per le società e gli enti dovrà essere, inoltre, allegati alla domanda copia della delibera di adesione al Consorzio assunta dall'organo competente, con l'indicazione del nominativo della persona designata a rappresentarla/o negli organi consortili;

Il Consiglio di Amministrazione in aggiunta a quanto precedentemente previsto, potrà richiedere atti e documenti finalizzati all'accertamento della sussistenza dei requisiti nel richiedente l'ammissione al Consorzio.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.

La decisione del Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammissione o nega l'ammissione al richiedente deve essere comunicata al richiedente medesimo mediante raccomandata a/r o a mezzo fax, o tramite posta elettronica certificata purchè si possa avere la certezza della sua ricezione.

La comunicazione della delibera di ammissione sarà accompagnata dall'invito a versare la quota di fondo consortile sottoscritta, la eventuale tassa di ammissione ed i contributi per le spese di gestione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo quanto previsto al successivo art.13.

Art. 7 - Obblighi dei Consorziati

Per tutto il periodo di partecipazione al Consorzio i Consorziati sono obbligati a:

- a) al versamento nei termini previsti dalla delibera di ammissione della quota di fondo consortile sottoscritta che in ogni caso non potrà superare il 20% (venti per cento) dell'intero fondo consortile;
- b) alla scrupolosa osservanza del contratto consortile, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;
- c) non divulgare atti e fatti del Consorzio, comunque a conoscenza, considerati strettamente riservati;
- d) a versare i contributi ordinari, integrativi e straordinari previsti dall'art.14;
- e) a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modificazioni dell'attività, della forma giuridica, della sede dell'impresa dell'indirizzo di posta elettronica certificata e dei nomi delle persone designate a rappresentarla.
- f) a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'appartenenza ad altri Consorzi, società consortili ed aggregazioni aventi finalità simili e/o affini, allo scopo di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne eventuali attività in contrasto o concorrenziali con quelle del Consorzio.

Art.8 - Recesso

E' consentito il recesso del Consorziato notificando al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R. o tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del consorzio almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio. Il recesso ha

efficacia dalla data di chiusura dell'esercizio annuale in corso se notificato in termini, ed in difetto dal termine di chiusura dell'esercizio successivo, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, in relazione alle circostanze per le quali l'impresa recede, può accettare che il recesso sia efficace al termine dell'esercizio sociale, in corso del quale sia stata inviata la comunicazione di recesso

Il Consorziato receduto resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni verso il Consorzio e verso i terzi, delle quali il Consorzio si sia comunque reso garante.

Il recesso produce l'automatica decadenza da ogni carica del titolare e/o rappresentante legale e/o della persona designata in rappresentanza dell'impresa consorziata receduta.

Art.9 - Decadenza

Decade dal diritto di far parte del Consorzio il Consorziato che:

- a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale dandone la prescritta denuncia agli uffici pubblici competenti;
- b) abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- c) sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- d) sia stato interdetto con provvedimento definitivo dall'esercizio di attività imprenditoriale.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con effetto dalla data della relativa delibera e produce altresì l'automatica decadenza da ogni carica del titolare e/o rappresentante legale e/o della persona designate in rappresentanza della stessa. L'impresa interessata dal provvedimento di decadenza resta obbligata all'adempimento delle obbligazioni contratte verso il Consorzio, del pagamento dei contributi ordinari ed integrativi dovuti fino alla data di efficacia della decadenza nonché delle obbligazioni verso terzi, di cui, a vario titolo, il Consorzio si sia reso garante per l'adempimento.

Art.10 - Esclusione

Può essere escluso dal Consorzio il Consorziato che:

- a) abbia commesso gravi infrazioni al presente contratto, al regolamento interno o alle delibere degli organi consortili;
- b) abbia commesso gravi inadempienze agli obblighi consortili e alle obbligazioni contratte per suo conto dagli organi consortili;
- c) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona od il patrimonio;
- d) arrechi in qualsiasi modo grave danno materiale o morale al Consorzio o ad altri Consorziati.
- e) abbia omesso di comunicare l'appartenenza a Consorzi, società consortili e/o aggregazioni, salvo che il Consiglio di Amministrazioni valuti che tale omissione non abbia prodotto danni di immagine e commerciali al Consorzio e ai consorziati.

Sulla esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento di esclusione può essere deliberato soltanto dopo

avere invitato formalmente il Consorziato a fornire chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti a lui contestati.

Qualora l'esclusione sia dovuta a inadempimento degli obblighi consortili, la relativa deliberazione può essere adottata dopo avere invitato il Consorziato a regolarizzare la propria posizione.

Sul provvedimento di decadenza o di esclusione il Consorziato decaduto o escluso può chiedere si pronunci l'assemblea dei consorziati. A tal fine l'organo amministrativo, cui la richiesta dovrà essere indirizzata dal Consorziato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, dovrà tempestivamente convocare in assemblea i consorziati affinché confermino o revochino il provvedimento impugnato. Della decisione dell'assemblea dovrà essere tempestivamente informato il Consorziato.

In caso di esclusione il Consorziato cessa di partecipare al Consorzio dalla data della delibera, mentre per le obbligazioni assunte esso ne risponde fino alla chiusura dell'esercizio in cui avviene tale decisione. La delibera di esclusione produce l'automatica decadenza da ogni carica del titolare e/o rappresentante legale e/o della persona designata in rappresentanza della stessa

Art. 11 - Effetti di recesso, decadenza ed esclusione

I Consorziati receduti, decaduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di gestione sostenute sino alla data stessa.

I consorziati receduti o decaduti hanno unicamente diritto al rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile da loro effettivamente versata.

Tale rimborso, dedotto quanto spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni suo credito liquido, avrà luogo entro i tre mesi successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si è sciolto, limitatamente al Consorziato. Le quote non richieste entro cinque anni saranno portate in aumento del patrimonio consortile.

Ai Consorziati esclusi non spetta alcun rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile versate, salvo il risarcimento del maggior danno cagionato.

Art. 12 - Trasferimento di titolarità

Nel caso si verifichi un mutamento soggettivo nella titolarità dell'impresa consorziata per successione a causa di morte o per atto tra vivi, quali a titolo esemplificativo, cessione a qualsiasi titolo di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, cessione di quote, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel rapporto consortile purchè abbia i requisiti per l'appartenenza al Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il subingresso.

Il precedente Consorziato potrà continuare a far parte del Consorzio purchè, nonostante il mutamento che determina l'ingresso di un

nuovo consorziato, abbia mantenuto i requisiti per l'appartenenza al Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione verificherà il permanere di tutti i requisiti in capo alle Imprese consorziate, con facoltà di richiedere documentazione e chiarimenti alle stesse.

TITOLO III

FONDO CONSORTILE - CONTRIBUTI - BILANCIO - RESPONSABILITA'

Art.13 - Patrimonio del Consorzio

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota di fondo consortile che ogni impresa consorziata sottoscrive all'atto della costituzione del consorzio o dell'ammissione a partecipare allo stesso, il cui valore è fissato in Eueo 1.291,14. Tale importo potrà subire aggiornamenti in aumento nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dai residui attivi di bilancio destinati ai sensi del successivo articolo 15;
- c) dai beni acquistati con i contributi dei Consorziati;
- d) da ogni contributo o liberalità che pervenga al Consorzio;
- e) dalle quote non rimborsate di cui all'art. 11.

L'ammontare della quota di cui alla lettera a) può essere modificata con delibera dell'assemblea ordinaria che può inoltre deliberare il reintegro del fondo consortile, fissandone modalità e termini, nel caso lo stesso abbia a subire perdite.

Per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio i singoli Consorziati non possono chiedere la divisione del patrimonio consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

La quota sottoscritta da ciascuna Impresa partecipante non può superare il 20% (venti per cento) del fondo consortile.

La quota sottoscritta può essere versata frazionatamente con il pagamento di almeno il 25% (venticinque per cento) al più tardi entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'accettazione della richiesta di ammissione e del rimanente con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di ammissione.

Ogni Consorzio, indipendentemente dalla quota di fondo consortile sottoscritta, ha diritto di usufruire dei servizi consortili e di accedere alle cariche del Consorzio.

Art. 14 - Contributi

Alle spese di gestione e di funzionamento del Consorzio si dovrà provvedere mediante versamenti da parte delle Imprese consorziate:

- a) dei contributi ordinari annuali, destinati, anche in quota fissa per ciascuna impresa, alla copertura delle ordinarie spese di gestione;
- b) dei contributi integrativi necessari per sopperire alla eventuale insufficienza dei contributi ordinari predefiniti di cui alla lettera a)

che per contribuire , anche con importi differenziati, alla copertura dei costi derivanti da particolari iniziative , rientranti nella normale operativita' del Consorzio;

c) dei contributi straordinari diretti all'attuazione di programmi di investimento relativi a impianti, ampliamento e ammodernamento delle strutture consortili od alla definizione di particolari iniziative non rientranti nella normale operativita' del Consorzio.

La misura dei contributi straordinari, unitamente alle modalita' e termini di versamento, e' determinata dall'Assemblea.

Ciascuna delle imprese consorziate è tenuta a contribuire ed a rimborsare al Consorzio ogni tipo di onere o spesa che lo stesso abbia sostenuto , in nome e/o per conto dell'Impresa interessata.

I contributi di cui sopra non costituiscono il corrispettivo dei servizi che il Consorzio può erogare ai Consorziati su loro richiesta.

Il corrispettivo di detti servizi verrà concordato tra il richiedente ed il Consorzio, da questo fatturato a parte al Consorziato richiedente che dovrà, nei termini concordati, provvedere al pagamento.

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio annuale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio annuale gli amministratori devono redigere la situazione patrimoniale del Consorzio e depositarla con l'osservanza dell'art.2615 bis del Codice Civile.

Il bilancio consuntivo, comprendente il conto dei profitti e delle perdite deve essere sottoposto all'assemblea dei consorziati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o , se consentito dalla Legge, entro il maggior termine previsto dal successivo articolo 20.

E' tassativamente esclusa la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili e avanzi di ogni genere a favore del Consorziati, sia durante la vita del Consorzio sia all'atto del suo scioglimento.

L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà accantonato al fondo di riserva destinato alla copertura di perdite future o all'aumento del fondo consortile ai sensi ai sensi dell'art. 42 della Legge 7 agosto 2012 n. 134 e/o al fondo di riserva previsto dall'art.7 della Legge 21 maggio 1981 n.240.

Art. 16 - Responsabilità

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli Consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

Il Consorzio può agire ed assumere obbligazioni verso terzi per conto dei singoli Consorziati soltanto previa prestazione, da parte degli interessati, delle garanzie richieste dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV ORGANI CONSORTILI

Art.17 - Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'assemblea dei Consorziati
- b) il Consiglio di Amministrazione

TITOLO V

ASSEMBLEE - CONVOCAZIONE - E VOTAZIONE

Art.18 - Assemblee

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati con diritto di voto se in regola con il versamento della quota di partecipazione al Consorzio, dei contributi consortili e di ogni altra obbligazione pecuniaria nei confronti del Consorzio.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, secondo la legge ed il presente Statuto, obbligano tutti i consorziati anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice - Presidente; l'Assemblea nomina il Segretario.

In assenza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente scegliendo fra i consorziati presenti.

Art. 19 - Convocazione e votazione

La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente ovvero da uno degli amministratori a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai consorziati al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato). In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o e-mail (purchè sia richiesta conferma dell'avvenuta ricezione) da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale purchè in Italia e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione ma in ora successiva.

In mancanza delle formalità di cui sopra, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati aventi diritto al voto e siano intervenuti tutti gli amministratori.

Ciascun consorziato, a condizione che sia in regola con il versamento dei contributi, ha diritto ad un voto.

E' ammessa la delega tra i Consorziati aventi diritto al voto, a condizione che il delegato non faccia parte di altri Organi consortili.

Ciascun Consorzio non può rappresentare più di due Consorziati.

Le deleghe debbono essere menzionate nel Verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio.

Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche consortili o quando la votazione riguardi persone od implichi giudizi sulle stesse, si procede a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e trasferite nell'apposito libro.

Le funzioni di Segretario delle Assemblee che deliberano modifiche statutarie o lo scioglimento o la liquidazione del consorzio sono svolte da un Notaio.

Art.20 Decisioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previa enunciazione di tali esigenze da parte del Consiglio di Amministrazione in apposita delibera assunta prima della scadenza del termine ordinario.

Essa è convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/4 (un quarto) dei Consorziati aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci del Consorzio;
- b) delibera sui versamenti di cui all'art.14 riservati alla sua competenza, sul ripiano di eventuali perdite di esercizio determinandone l'ammontare e le modalità;
- c) elegge e sostituisce i componenti del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del termine o quando viene meno la maggioranza dei consiglieri;
- d) approva i regolamenti interni del Consorzio;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- f) determina le misure degli eventuali compensi o gettoni da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ai Vice Presidenti; determina l'eventuale importo complessivo per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi; il consiglio di amministrazione, con propria decisione, determinerà la ripartizione del compenso in considerazione degli incarichi;
- g) delibera sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- h) delibera sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- i) delibera sulla messa in liquidazione del Consorzio e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;

l) delibera sugli argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione dei Consorzi rimessi alla sua competenza dal presente contratto, dal regolamento e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione. All'assemblea spetta il compito ed il potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità dello stesso.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti o rappresentati.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE

Art. 21 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei Consorziati fra i rappresentanti delle piccole e medie imprese consorziate e/o artigiane, che siano in regola con il versamenti delle quote e dei contributi consortili deliberati dagli organi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica da uno a tre esercizi secondo il deliberato di nomina, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, e può delegare, determinandole nella relativa deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, quali Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o un Vice Presidente a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di cui sopra le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti.

In particolari casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione potrà essere convocato per fax o posta elettronica almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi dei consiglieri.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio oppure audiovideo, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra coloro che vi intervengono. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche in formato elettronico, nonché intervenire liberamente;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio oppure audiovideo collegati a cura del Consorzio nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, un Vice Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le decisioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri;

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno dei Consiglieri comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a tre giorni entro il quale ciascuno debba far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica ordinaria e la posta elettronica certificata, e devono essere conservate dalla società; *La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede de Consorzio, nelle forme sopra indicate, ed entro il termine indicato nella proposta, i consensi della maggioranza dei consiglieri in carica.*

Il Consiglio di amministrazione deve riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 22 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la

gestione del Consorzio.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni, determinandole nella relativa deliberazione, ad uno dei Consiglieri nei limiti di cui all'art. 2381 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni assunte dall'assemblea e delibera:

- a) sulla nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei consorziati;
- c) sulla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sulle sospensioni di cui all'art. 25;
- d) sull'assunzione, sull'inquadramento e sul licenziamento dei dipendenti del Consorzio;
- e) sul conferimento, nei limiti di legge, di procure generali e speciali, con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente;
- f) sulla ripartizione dell'eventuale importo complessivo deliberato dall'assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi;
- g) sulla stipulazione di atti e contratti di ogni genere; sulla prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi per le obbligazioni assunte dal Consorzio;
- h) sul compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- i) convoca l'assemblea;
- l) redige e deposita la situazione patrimoniale come previsto dall'art.2615 bis del codice civile;
- m) redige il bilancio consuntivo, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea l'ammontare dei contributi di cui all'art.14 lettera c);
- n) predispose i progetti dei regolamenti interni del Consorzio;
- o) propone all'assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
- p) provvede alla pubblicazione ed alla iscrizione, a norma di legge, degli atti del Consorzio;
- q) coopta nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli receduti, dimessi o deceduti ai sensi dell'art.2386 del codice civile.

La responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione verso i Consorziati è regolata dalle norme del mandato.

Art. 23 Presidente

Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consorzio sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti, anche in giudizio, e ne sottoscrive gli atti;
- b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi Autorità

giudiziaria o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione;
c) presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione;
d) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Previa autorizzazione, del Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune delle sue funzioni ai Vice-Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento, tutte le sue funzioni sono svolte dai Vice-Presidenti, le cui firme fanno fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DISCIPLINAI E GENERALI

Art. 24 Foro Competente

Qualunque controversia sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi Consortili o che, comunque insorgessero tra le imprese associate in dipendenza dei rapporti contabili, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà competente il Foro del luogo dove il Consorzio ha la sua sede.

Art. 25 - Sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dall'esercizio dei diritti consortili nei confronti dei Consorziati inadempienti agli obblighi statutari, regolamentari e deliberativi.

Gli eventuali provvedimenti devono essere comunicati all'interessato entro 15 giorni dalla data della delibera.

Contro detti provvedimenti l'interessato può proporre reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art.

del presente statuto.

Art. 26 Regolamenti interni

Il Consiglio di Amministrazione predispose i regolamenti interni del Consorzio contenenti le disposizioni per disciplinare il funzionamento e per dare esecuzione ed attuazione al presente contratto, e li sottopone all'approvazione della Assemblea.

Copia della proposta di regolamento predisposta dal Consiglio di Amministrazione è inviata ai Consorziati ed ai componenti gli Organi consortili, contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nel corso della quale sarà sottoposta ad approvazione.

I regolamenti avranno efficacia dalla loro approvazione da parte della Assemblea.

Art. 27 - Scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dello scopo sociale o per la impossibilità di conseguirlo;

c) per delibera dell'Assemblea straordinaria

d) per la impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;

e negli altri casi previsti dalla legge con particolare riferimento all'art. 2611 c.c..

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire il Consorzio ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio consortile.

Art.28 - Liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli anche tra terzi non soci.

Avvenuta l'iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica, e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno stato patrimoniale, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale.

Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione del Consorzio, ivi compreso il potere di effettuare la cessione di singoli beni o diritti.

Ai liquidatori, altresì, è conferito il potere di effettuare tutti gli atti necessari per la conservazione del valore del Consorzio, ivi compreso l'esercizio provvisorio dello stesso in funzione di un migliore realizzo delle attività. In qualsiasi momento, l'Assemblea, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare lo stato di liquidazione, ove occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l'approvazione da parte dell'Assemblea alla scadenza prevista nello Statuto Sociale.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti consortili, i liquidatori devono chiedere ai consorziati il versamento della quota di fondo consortile solo sottoscritta, nonché, qualora dopo tale versamento, risultino ancora fondi insufficienti, il versamento di contributi integrativi in denaro, per una parte, in ugual misura a tutti i consorziati, per un'altra parte, in via proporzionale all'entità dei servizi ricevuti dal Consorzio durante la vigenza del rapporto consortile ed, infine, per la restante parte, in via proporzionale alla durata del rapporto consortile.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea

L'eventuale residuo attivo di liquidazione sarà destinato, nell'ordine:

a) al rimborso delle quote di fondo consortile versate dalle imprese associate;

b) secondo la deliberazione dell'Assemblea che approva il

Bilancio finale di liquidazione.

Art. 29 - Mandato

I Consorziati per tutta la durata della loro partecipazione conferiscono al Consorzio il più ampio mandato ad agire in nome e per conto di ciascuno di essi ed in nome proprio e per conto dei singoli Consorziati.

Il mandato si intende conferito agli Organi del Consorzio previsti dal presente contratto nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti ed unicamente per l'attuazione degli scopi consortili o per il soddisfacimento delle richieste di volta in volta effettuate dai singoli partecipanti.

Il mandato è conferito a titolo gratuito salvo diversa decisione assunta dall'Assemblea, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per la carica.

Art 30 Iscrizione al Registro delle società

Un estratto del presente contratto contenente tutte le indicazioni di cui all'art.2612 del codice civile, sarà depositato per l'iscrizione all'ufficio del Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bologna.

Allo stesso ufficio saranno comunicate, per l'iscrizione, tutte le modificazioni del contratto relative all'oggetto, alla sede, alla durata, agli organi consortili ed ai relativi poteri, alla formazione del fondo consortile, alle norme relative alla liquidazione nonché la situazione patrimoniale annuale del Consorzio redatta nei modi e nei termini di cui all'art.2615/bis del codice civile.

Stante le caratteristiche di struttura aperta del Consorzio, il flusso in entrata ed in uscita di Consorziati non costituisce modificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.2612 codice civile.

Il deposito e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere eseguite a cura del Presidente con l'osservanza dei termini previsti dalla legge.

Art. 31 Richiamo alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di legge in materia previste dall'art.2602 all'art.2615/bis c.c., dall'art.6 della legge 443/1985 e dalla legge n.83/1989.